

II IL DIRITTO COMUNITARIO

I TRATTATI

111*. Trattato sull'Unione europea. Testo consolidato ufficiale.

Storia: il trattato sull'Unione europea è stato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è stato ratificato dall'Italia in base alla legge 3 novembre 1992 n. 454, è entrato in vigore in Italia l'1 novembre 1993 (comunicato 2 novembre 1993) ed è tuttora in vigore.

Il trattato è stato modificato da quello firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato dall'Italia in base alla legge 16 giugno 1998 n. 209, ed entrato in vigore in Italia l'1 maggio 1999 e dal trattato di Nizza, siglato il 26 febbraio 2001 (in GUCE 10 marzo 2001 C 80) ed entrato in vigore in data 1 febbraio 2003.

Di recente, inoltre, il trattato ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, lo scorso 1 dicembre (in GU 9 maggio 2008 C 115).

Paesi aderenti: paesi aderenti ab initio: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. Adesioni successive: Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia hanno aderito al trattato in seguito a quello firmato a Corfù il 24 giugno 1994, ratificato dall'Italia in base alla legge 14 dicembre 1994 n. 686 ed in vigore in Italia dall'1 gennaio 1995 (comunicato 14 gennaio 1995). La Norvegia non ha tuttavia depositato il proprio strumento di ratifica al trattato di Corfù. La Repubblica Ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Rep. Slovacca hanno aderito al trattato con quello firmato ad Atene il 16 aprile 2003, ratificato dall'Italia in base alla legge del 24 dicembre 2003 n. 380 (in GU n. 17 del 22 gennaio 2004). La Bulgaria e la Romania hanno aderito al trattato con quello firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, ratificato dall'Italia con legge 9 gennaio n. 16 ed entrato in vigore in Italia in data 1 gennaio 2007.

Riserve, dichiarazioni, comunicazioni, obiezioni: nessuna.

Altre notizie: i testi consolidati qui pubblicati sono stati predisposti dall'Unione europea e ripresi dal suo sito europa.eu.int/eur-lex/it/index.htm; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

a) Testo italiano ufficiale.

Trattato sull'Unione europea.

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

1. (ex A ed ex 1 TUE¹)

Con il presente trattato, le Alte parti contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità Europea..

3. (ex B ed ex 2 TUE)²

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori ed il benessere dei suoi popoli.

¹ Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1.2 del trattato di Lisbona.

² Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 co.5 del trattato di Amsterdam e dall'art. 2 del trattato di Lisbona.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione ed al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori ed interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà ed al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà ed alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza ed allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

6. (ex F ed ex 6 TUE)³

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei Trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione ed applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

³ Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 co.8 del trattato di Amsterdam e dall'art. 6 del trattato di Lisbona.

b) Testo francese.

Traité sur l'union Européenne.

**TITRE I.
DISPOSITIONS COMMUNES**

Premier. (ex A et ex 1 TUE⁴)

Par le présent traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une Union européenne, ci-après dénommée "Union", à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.

Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens.

L'Union est fondée sur le présent traité et sur le fonctionnement de l'Union européenne (co-après dénommés « les traités ») Ces deux traités ont la même valeur juridique. L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne.

3. (ex Bet ex 2 TUE)⁵

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières, extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro.

5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités.

6. (ex F et ex 6 TUE)⁶

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

⁴ Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1.2 del trattato di Lisbona.

⁵ Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 co.5 del trattato di Amsterdam e dall'art. 2 del trattato di Lisbona.

⁶ Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 co.8 del trattato di Amsterdam e dall'art. 6 del trattato di Lisbona.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux."

b) Testo ufficiale in inglese
Treaty on European Union.

TITLE I
COMMON PROVISIONS

1. (ex A and ex 1 TUE⁷)

By this Treaty, the High Contracting Parties establish among themselves a European Union hereinafter called 'The Union', hereinafter called "the Union" on which the Member States confer competences to attain objectives they have in common.

This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen.

The Union shall be founded on the present Treaty and on the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as "the Treaties"). Those two Treaties shall have the same legal value. The Union shall replace and succeed the European Community.

3. (ex B and ex 2 TUE)⁸

1. The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its people.

2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, in which the free movement of persons is ensured in conjunction with appropriate measures with respect to external border controls, asylum, immigration and the prevention and combating of crime.

3. The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance.

It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality between women and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child.

It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States.

It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.

4. The Union shall establish an economic and monetary union whose currency is the euro.

5. In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter.

6. The Union shall pursue its objectives by appropriate means commensurate with the competences which are conferred upon it in the Treaties.

6. (ex F and ex 6 TUE)⁹

1. The Union recognizes the rights, freedom and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties.

The provisions of the Charter shall not extend in any way the competences of the Union as defined in the Treaties.

The rights, freedoms and principles in the Charter shall be interpreted in accordance with the general provisions in title VII of the Charter governing its interpretation and application and with due regard to the explanation referred to the Charter, that set out the sources of those provisions.

⁷ Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1.2 del trattato di Lisbona.

⁸ Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 co.5 del trattato di Amsterdam e modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona.

⁹ Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 co.8 del trattato di Amsterdam e modificato dall'art. 6 del trattato di Lisbona.

2. The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the union's competences as defined in the Treaties. 3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union's law.